



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

Il **Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia**, di seguito denominato DRMN-PUG, codice fiscale n. 07740430728, con sede legale in Bari, via Pier L'Eremita 25/b - 70122, nella persona dell'Arch. Longobardi, delegato alla Direzione dal Direttore Generale Avocante Prof. Massimo Osanna, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

### E

L'**Accademia di Belle Arti di Bari**, con sede in Bari (BA), via Re David 189/c; C.F.: 80015790720, legalmente rappresentata dal Direttore Prof. Antonio Cicchelli.

### PREMESSO CHE

- la Costituzione, in particolare l'art. 9, assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali, che insieme compongono la Repubblica, la tutela e la valorizzazione del Paesaggio e del Patrimonio storico e artistico della Nazione;
- la Legge n. 168/1989, in particolare l'art. 6, comma 4 lett. b), prevede la possibilità che le Università partecipino ai programmi promossi da Amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990, in particolare l'art. 15, che prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*, ivi incluse la conservazione, conoscenza, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei propri compiti istituzionali;
- il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* e ss.mm.ii., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali *“comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”* e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, *“nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6”*. Più specificamente:



- l'art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- la Direzione generale Educazione, ricerca ed istituti culturali del Ministero della cultura, in base al combinato disposto dell'art. 15 comma 2, lettere b) ed f) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e dell'art. 41, comma 1 e 3 del D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57, ha autorizzato la DRMN-PUG a sottoscrivere il presente Protocollo di intesa con nota di cui al prot. n. 1023-A del 6 marzo 2025
- lo statuto e il regolamento dell'Accademia di Belle Arti di Bari prevedono la stipula di protocolli di intesa con soggetti esterni finalizzati a particolari progetti di produzione e di ricerca ed altre attività esterne tese alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

#### VISTO

- il DPCM n. 57 del 15 marzo 2024, recante il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”
- il D.M. 270 05/9/2024 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del ministero della cultura”

#### CONSIDERATO CHE

La DRMN-PUG e l'Accademia di Belle Arti di Bari ritengono altamente significativo instaurare un rapporto

non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall'Accademia, possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività di interesse della DRMN-PUG.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Oggetto**

La DRMN-PUG e l'Accademia di Belle Arti di Bari, compatibilmente con i propri scopi istituzionali, concordano di collaborare per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

In particolare l'Accademia di Belle Arti di Bari, fatti salvi i diritti d'autore, rende disponibile il lavoro prodotto nelle collaborazioni con la DRMN-PUG e favorisce l'utilizzo del materiale prodotto esclusivamente come supporto scientifico ai fini della tutela e della valorizzazione.

### **Art. 2 - Modalità di attuazione del Protocollo di intesa**

Al fine dell'attuazione del protocollo di intesa in oggetto la DRMN-PUG dichiara la propria disponibilità a fornire all'Accademia di Belle Arti di Bari, supporto e collaborazione per le seguenti attività:

- visite organizzate e guidate presso le proprie sedi;
- periodi di formazione (stage, tirocini, workshop) presso le proprie sedi;
- assistenza per lo svolgimento di tesi di laurea;
- organizzazione di conferenze, incontri, seminari e workshop;
- partecipazione a programmi e progetti di ricerca;
- partecipazione a progetti di formazione;
- partecipazione a campagne di sperimentazione e verifica connesse a ricerche di interesse comune.

L'Accademia di Belle Arti di Bari si impegna a sua volta a:

- a fornire il supporto scientifico e le risorse tecniche per la realizzazione delle attività di ricerca, nonché a destinare all'esecuzione del presente Protocollo proprio personale qualificato e risorse strumentali (i materiali direttamente riconducibili all'opera artistica saranno a carico dell'Accademia);
- a promuovere, ricercare e realizzare in forme concordi con i propri rispettivi statuti e/o regolamenti progetti di ricerca per la documentazione, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del patrimonio



culturale;

- ad esaminare, d'intesa e per quanto riferibile al presente accordo, ogni altra possibilità di sviluppo congiunto di progetti e programmi sulla tematica del patrimonio culturale;
- a diffondere, secondo misure e modalità concordate, i risultati delle attività di ricerca anche attraverso l'edizione di pubblicazioni scientifiche, l'organizzazione di conferenze, eventi culturali e convegni;
- alla realizzazione di attività didattiche integrative, compresi laboratori, stages, tirocini, ricerca tesi e campagne congiunte di scavo e rilievo, nell'ambito della documentazione, recupero e conservazione del patrimonio culturale;
- a tenersi periodicamente e reciprocamente informati sulle iniziative di ricerca e valorizzazione di comune interesse.

Le Parti si impegnano ad attuare gli obiettivi del presente Protocollo attraverso specifiche Convenzioni, approvate e sottoscritte dalle strutture di volta in volta coinvolte per competenza da parte di ciascuna organizzazione firmataria.

### **Art. 3 - Responsabili scientifici e referenti**

In riferimento al presente protocollo di intesa, l'Accademia di Belle Arti di Bari nomina il prof. Emanuele Bisceglie e la Prof.ssa Rosalinda Romanelli come Coordinatori scientifici del Protocollo d'intesa, mentre la DRMN-PUG il Direttore *p.t.* o suo delegato con specifico incarico.

### **Art. 4 - Durata**

Il presente Protocollo ha la durata di tre (tre) anni dalla data di stipula e potrà essere rinnovato attraverso esplicita forma scritta dalle parti.

### **Art. 5 - Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo delle attrezzature**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo di intesa verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo di intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e/o



integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

#### **Art. 6 - Diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi accordi attuativi e/o convenzioni di ricerca.

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti parteciperanno ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico-commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.

#### **Art. 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

La collaborazione di cui al presente protocollo di intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, altro segno distintivo delle altre Parti (incluse abbreviazioni), salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della Parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.

#### **Art. 8 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti l'attività svolta ed a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/2005 Codice della



proprietà industriale e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.Lgs. 196/03, modificato dal D.Lgs. 101/2018.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati**

Ciascuna Parte provvede al trattamento, all'utilizzo, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali raccolti nell'ambito del presente Accordo in conformità alla normativa del D.Lgs. 196/03, modificato dal D.Lgs. 101/2018 e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, esclusivamente per le finalità connesse alla sua attuazione e per i relativi adempimenti di legge. Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato da ciascuna Parte, è la Parte medesima nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore.

Ciascun Parte comunica all'altra tempestivamente nominativo e recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

#### **Art. 10 - Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra circa il sorgere della controversia non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente di Bari quale Foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo.

#### **Art. 11 - Modalità di sottoscrizione dell'Accordo**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n.241, inserito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni in L.221/2012, in forza del quale dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni devono essere sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi, si stabilisce che il presente accordo venga sottoscritto in modalità digitale.

Bari, il 7 aprile 2025

**Accademia di Belle Arti di Bari**

**Il Direttore**

**Prof. Antonio Cicchelli**

**Castello Svevo di Bari**

**Direzione regionale Musei nazionali Puglia**

**Per il DIRETTORE GENERALE AVOCANTE**

**Prof. Massimo Osanna**

**II DELEGATO**

**Arch. Francesco Longobardi**